Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 29 dicembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 29 DICEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 89ª estrazione di obbligazioni 5 % della Ferrovia maremmana, effettuata nei giorni dal 6 al 13 dicembre 1949.
(5154)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Società anonima Orobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** 27ª estrazione di obbligazioni 6% emissione 1931. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Fagnano Olona (Varese):** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per azioni per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni serie 1948 estratte nel primo sorteggio del 25 novembre 1949. — **Società finanziaria assicurativa, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Ferrovia Padova Piazzola, in Padova:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni di consumo, in Aosta:** Estrazione di obbligazioni. — **Fonderie acciaierie milanesi Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Sorteggio obbligazioni 7% ventennali. — **Società Edison, per azioni in Milano:** Estrazione di obbligazioni 6%, emissione 1934 della ex Società generale elettrica Cisalpina. - **Società per azioni Tranvie sorrentine, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Società idroelettrica dell'Alta Toscana, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni della ex Società idroelettrica dello Sperando. **Società elettrica Selt-Valdarno, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Fonderia Lonatese O. Bragonzi & C. (F.L.O.B.), in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 12 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. - **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Fiat », Torino:** Estrazione di n. 250 premi (auto Fiat 500 C) fra le obbligazioni « Fiat » 6 % 1949/74. — **Immobiliare novarese lombarda, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società « Savigliano », in Torino:** Estrazione premi obbligazioni. — **Società « Bozzalla & Lesna », per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1949, n. **939.**

Autorizzazione della spesa di lire 360.000.000 per la riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle provincie di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:

a) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3-10 novembre 1948 nelle provincie di Grosseto e Siena;

b) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 31 dicembre 1948 nelle provincie di Rieti e Terni;

c) lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.

Con le dette somme da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, si provvederà nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:

a) all'esecuzione di lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte per lire 70.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio 1948-49 in base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846 e per lire 50.000.000 con le maggiori entrate previste dal quinto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge 8 luglio 1949, n. 421).

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 140.000.000, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere,

nei Comuni delle provincie di Arezzo e Perugia, danneggiati dal terremoto verificatosi il 13 giugno 1948 e che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro

a) alla riparazione di edifici dello Stato;

b) alla concessione di sussidi a norma delle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 1.

Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto Presidenziale 29 giugno 1948, n. 806.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1, sono applicabili anche ai danni dipendenti dal terremoto verificatosi nelle Puglie il 18-23 agosto 1948.

In aggiunta alla spesa di lire 500.000.000 disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39, per i danni causati dal detto terremoto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate previste dal nono provvedimento di variazioni al bilancio per lo esercizio 1948-49 (legge 8 ottobre 1949, n. 731).

Art. 4.

In deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui ai precedenti articoli è demandata ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Art. 5.

I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e dell'art. 2, lett. *a*), sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 6.

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere *d*) ed *e*), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettera *e*), possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro il termine perentorio del 31 dicembre 1949.

E' prorogato alla stessa data il termine della presentazione delle domande di sussidio di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 39, recante provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal terremoto del 18-23 agosto 1948 delle Puglie.

Art. 8.

Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e lo ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 9.

Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani e rustici, di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dello immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del Comune.

Art. 10.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 11.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, ed il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini conseguenti al beneficio concesso.

Art. 12.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 9, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 13.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Tali atti se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Art. 14.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Tupini — Scelba — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 24 dicembre 1949, n. 940.

Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 — per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 — continueranno ad applicarsi anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle lettere *p*) e *q*) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge come segue:

p) più di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700;

q) più di 244.000 metri, L. 2.200;

e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue:

Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5% in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 4.000 metri, L. 28;

b) più di 4.000 metri fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;

c) più di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.

Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.

Art. 2.

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale il relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria in dodici uguali rate mensili con scadenza, per la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio e, per le successive, al 5 di ciascuno dei mesi susseguenti.

Per le nuove fabbriche attivate nel corso dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del canone, dev'essere versata entro il giorno 5 del mese successivo alla data di stipulazione della convenzione per l'abbonamento o alla data di notificazione del canone determinato d'ufficio.

Le ditte sono tenute a dare comunicazioni degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sulle somme non versate entro le scadenze di cui sopra è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Le somme versate dalle ditte cadute in mora vanno imputate innanzitutto alle indennità di mora dovute e poi alle rate di canone a cominciare da quella più antica.

Art. 3.

Durante le more, per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni d'imposta per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze fissate nel precedente art. 2, le rate d'imposta calcolate in base all'applicazione delle aliquote per l'abbonamento stabilite dai decreti Mini-

steriali 7 febbraio 1949 e 10 giugno 1949 e i dati risultanti dalle convenzioni per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione della convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata, che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio.

Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Fermo l'art. 9 della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e l'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, sono abrogati il secondo ed ultimo comma dell'art. 43 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 4.

Quando l'imposta è riscossa in abbonamento la riduzione proporzionale del canone spetta quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi.

La riduzione proporzionale del canone spetta inoltre per l'inattività completa della fabbrica di filati (reparto filatura) per una intera giornata lavorativa, od anche per la sospensione di un solo turno giornaliero di lavorazione, pure per un giorno, qualunque sia la causa che provochi l'inattività stessa.

Dette riduzioni spettano quando le inattività e la loro durata siano state almeno telegraficamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore dieci del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la sospensione della lavorazione, se la inattività della fabbrica o la sospensione del turno siano dovute ad iniziativa del fabbricante; e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività della fabbrica o la sospensione del turno di lavoro siano dovute all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In questo ultimo caso la denuncia della inattività della fabbrica o della sospensione del turno può essere fatta anche al più vicino Comando di brigata della guardia di finanza.

La riduzione del canone in ogni caso non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla Finanza e non può aver decorrenza anteriore all'ora della denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e se del caso al Comando di brigata della guardia di finanza.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.

Art. 5.

Le spese per l'accertamento delle inattività di cui al precedente art. 4 sono a carico dei fabbricanti a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

Le disposizioni dei due primi commi dell'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora in vigore per effetto del disposto dell'art. 151 della legge doganale, approvata con legge 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche nei riguardi dei servizi in materia d'imposta di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo sul gas e sull'energia elettrica, le cui spese, in base alle norme vigenti, sono poste a carico dei privati.

La misura dell'indennità di cui all'art. 64, primo comma, del citato decreto 13 febbraio 1896, n. 65, dev'essere stabilita d'intesa col Ministero del tesoro e le somme dovute per tale titolo e per rimborso spese di trasporto debbono affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 24 dicembre 1949, n. 941.

Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed oli vegetali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita dei seguenti prodotti:

frumento, granoturco e segala;

farine e semole di frumento, granoturco e segala;

paste alimentari confezionate col solo impiego di farine e semole di frumento e segala.

Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Art. 2.

Per gli atti economici relativi al commercio del risone l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento e si corrisponde nei modi e termini normali all'atto della vendita, a chiunque effettuata, del riso da parte delle pilerie.

Per l'importazione del riso, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento ed è

liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti commi assorbe quella afferente il commercio e l'importazione del risone, nonchè quella relativa agli atti economici, successivi a quello imponibile, concernenti il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.

Art. 3.

Quando la pileria impiega il riso ottenuto dalla pilatura nella diretta fabbricazione di altri prodotti, l'imposta dovuta a norma del primo comma del precedente articolo, si corrisponde in occasione della destinazione del riso alle dette produzioni, in base ad apposito registro di carico e scarico. Sul detto registro debbono essere giornalmente annotate le singole partite di riso impiegate nella produzione industriale con indicazione del prezzo all'ingrosso; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali delle partite annotate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi normali.

Il registro prescritto dal precedente comma prima dell'uso deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 4.

Qualora la pilatura del risone sia eseguita per conto di terzi che destinano il riso ottenuto ad un'attività commerciale od industriale, ferma l'osservanza delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 2, è corrisposta dal committente della lavorazione, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura di lavorazione e sulla fattura medesima, in base al prezzo all'ingrosso del riso e indipendentemente dall'imposta già assolta dalla pileria sulla detta fattura per il corrispettivo di lavorazione.

Art. 5.

Per il riso esportato, è consentita, a norma della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, la restituzione della imposta pagata ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 6.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali, a norma del precedente art. 2, l'imposta sulla entrata non si rende applicabile, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Ove peraltro detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

Per il commercio e l'importazione dell'orzo vestito e relative farine l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento in occasione dei singoli atti economici.

Art. 8.

Per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali allo stato commestibile l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni stabilite dagli articoli 5 a 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dalle leggi 19 agosto 1948, n. 1210, e 21 dicembre 1948, n. 1442.

Art. 10.

Per le vendite al minuto dei prodotti indicati nei precedenti articoli 7 e 8 l'imposta nella misura ivi stabilita si applica a decorrere dal 1° gennaio 1950.

Le aliquote d'imposta stabilite dai precedenti articoli 2, 7 e 8 si applicano anche quando i prodotti ad esso soggetti abbiano già assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 942.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 e 26 aprile 1942, n. 423, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dell'attuale statuto dal n. 78 al n. 86 vengono sostituiti dai seguenti, col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 78. — Presso la Facoltà di medicina e chirurgia sono istituite scuole di perfezionamento che conferiscono diplomi di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 79. — Il direttore di ciascuna scuola di perfezionamento è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola è scelto dalla Facoltà. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 80. — Alle scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia, possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia (ad eccezione di quella in farmacia industriale alla quale sono ammessi i laureati in chimica e farmacia ed i diplomati in farmacia) entro il numero dei posti stabiliti per ciascuna scuola.

Ogni anno, entro il mese di maggio, la Facoltà, su proposta del Consiglio dei direttori delle scuole, stabilisce il numero dei posti disponibili del primo corso di ciascuna scuola.

Gli aspiranti all'iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di perfezionamento dovranno presentare entro e non oltre il 30 novembre alla segreteria domanda di ammissione in bollo competente, corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue estere, ecc.).

I documenti prescritti per l'immatricolazione sono:

a) certificato di nascita in carta legale, debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Milano;

b) diploma originale di maturità classica o scientifica;

c) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia per tutte le scuole, ad eccezione di quella in farmacia industriale alla quale sono ammessi i laureati in chimica e farmacia ed i diplomati in farmacia;

d) un certificato di laurea con tutti i voti riportati in ogni singolo esame di profitto;

e) tre fotografie, di cui una autenticata, debitamente legalizzata per i residenti fuori della giurisdizione di Milano;

f) foglio di iscrizione ai corsi su modulo rilasciato dall'ufficio di economato della Università di Milano.

Coloro che non presenteranno tutti i documenti di cui sopra saranno esclusi dagli esami di concorso.

Gli aspiranti alla ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la scuola prescelta un concorso per titoli e per esami, secondo le particolari esigenze didattiche di ciascuna scuola.

I posti disponibili per ciascuna scuola saranno conferiti in base alla graduatoria del concorso.

I prescelti debbono immediatamente regolarizzare la propria posizione, presentando alla segreteria i seguenti documenti:

a) quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi;

b) libretto e tessera che si ritirano presso l'ufficio di economato dell'Università di Milano.

Art. 81. — Agli anni successivi al primo saranno ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il primo corso e che abbiano ottenuto giudizio favorevole negli esami annuali di profitto in programma.

Le iscrizioni a tutti gli anni di corso successivi al primo si aprono il primo agosto e si chiudono improrogabilmente il 5 novembre.

Per le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo, la domanda, redatta su carta da bollo competente, deve essere corredata:

a) del libretto personale di iscrizione;

b) della quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi;

c) del foglio di iscrizione ai corsi da ritirarsi presso l'ufficio di economato dell'Università di Milano;

d) della scheda anagrafica da ritirarsi presso l'ufficio di economato della Università di Milano.

Coloro che non hanno ottenuto le firme di frequenza annuali e che non hanno superato, ove prescritto, l'esame annuale di profitto dovranno ripetere l'anno di corso con il conseguente pagamento di tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Coloro che hanno ottenuto le firme di frequenza annuali, ma che non hanno superato l'esame di profitto, ove prescritto, non potranno essere iscritti all'anno di corso successivo, ma dovranno essere iscritti fuori corso.

Art. 82. — Le domande di passaggio da una scuola ad un'altra debbono essere presentate alla segreteria dal 1° agosto al 31 dicembre.

Il Consiglio di facoltà, sentito il direttore della scuola interessata e tenuto conto della disponibilità dei posti, decide in merito al passaggio.

Art. 83. — Coloro che chiedono il trasferimento da altra università sono ammessi alla scuola prescelta, semprechè i posti siano disponibili, il direttore della scuola stessa abbia espresso parere favorevole, ed il Consiglio di facoltà abbia approvato.

Se non concorrono queste condizioni, i documenti verranno restituiti d'ufficio alla università di provenienza.

Art. 84. — Le abbreviazioni di corso non sono consentite per nessun motivo.

Art. 85. — La sorveglianza su gli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della scuola.

Art. 86. — Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle scuole suddette sono quelle stabilite per la Facoltà di medicina e chirurgia.

L'ammontare dei contributi vari e scuola verrà reso noto ogni anno con apposito manifesto.

Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in quattro rate:

la prima all'atto della iscrizione; la seconda entro il 31 gennaio; la terza entro il 31 marzo; la quarta entro il 31 maggio. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.

Art. 87. — L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo

delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per l'anno solare, senza interruzione, per la pratica clinica che si applica attraverso l'internato.

La frequenza ai corsi e l'internato sono obbligatori e gli allievi non possono avere impegni tali da limitare l'obbligo di tale frequenza.

Possono essere esonerati da tale internato unicamente gli assistenti effettivi nelle rispettive specialità cliniche che prestino servizio regolare nelle cliniche o negli istituti universitari o in istituti ospitalieri riconosciuti idonei, volta a volta, a giudizio insindacabile della Facoltà.

Art. 88. — Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione, con apposito manifesto e dovranno essere accompagnate dal libretto d'iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto, ove prescritto, secondo le norme dello statuto universitario.

Art. 89. — Per essere ammesso all'esame di diploma il perfezionando deve aver seguito i corsi e superato gli esami annuali di profitto.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia, corredata da rilievi clinici o sperimentali personali.

Per essere ammesso all'esame di diploma il candidato deve presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo competente al Magnifico Rettore e contenente, oltre i dati anagrafici, il titolo della tesi e la firma del professore relatore.

La dissertazione, in quattro copie, deve essere depositata nella segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame.

I candidati riprovati all'esame di diploma possono ripresentarsi alla prova soltanto dopo due anni.

Art. 90. — Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal direttore della scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola.

I commissari devono rivestire la qualità di professori ufficiali ed è chiamato a far parte della Commissione anche un libero docente.

Art. 91. — Dopo la scuola di perfezionamento in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio vengono aggiunte le seguenti nuove scuole:

a) Scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera;

b) Scuola di specializzazione in idrologia, climatologia e talassologia;

c) Scuola di perfezionamento in anestesia.

Scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera.

Vengono aboliti gli articoli dal n. 70 al n. 77 relativi al corso teorico pratico di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera per aspiranti direttori sanitari di ospedali ed istituti affini.

La scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera ha la durata di due anni.

a) La scuola fa parte integrante dell'Istituto d'igiene dell'Università e dispone della biblioteca, dei laboratori e del materiale didattico nonchè dei reparti e servizi degli Istituti ospitalieri della città.

b) La scuola è diretta dal direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università.

c) Durante il corso vengono tenute lezioni ed esercitazioni pratiche presso l'Istituto d'igiene e gli Istituti ospitalieri di Milano. Il corso è integrato da tirocini presso i reparti e i servizi di detti Istituti, da visite ad ospedali e ad impianti sanitari interessanti la specialità.

d) La frequenza sia alle lezioni che alle esercitazioni ed i tirocini sono obbligatori.

e) Alla scuola si possono inscrivere i laureati in medicina e chirurgia; non sono ammessi più di quindici iscritti per ciascun anno.

A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso.

Nel caso che il numero degli aspiranti alla inscrizione sia superiore a quindici, si provvede alla scelta da parte della Direzione in base ai titoli di studio e di carriera ed eventualmente mediante esami.

f) Il termine per la presentazione delle domande di inscrizione alla scuola è stabilito inderogabilmente al 30 novembre di ogni anno.

g) Alla fine di ciascun anno scolastico i perfezionandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati inscritti al secondo corso per accedere all'esame di diploma.

h) Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione originale scritta su argomento di igiene e tecnica ospedaliera concordato fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno del corso. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la segreteria della Facoltà di medicina almeno quindici giorni prima dell'esame.

i) La Commissione giudicatrice degli esami di profitto è costituita dal direttore della scuola, da un insegnante della scuola e da un professore della Facoltà designato dal preside.

l) La Commissione dell'esame di diploma è costituita da sette membri, è presieduta dal preside della Facoltà o da un professore da lui delegato. Di essa fanno parte il direttore e tre insegnanti della scuola. Gli altri membri sono scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Università di Milano.

m) Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia nonchè ad un contributo di internato nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

n) Durata del corso anni due.

Anno 1°: *a*) igiene generale e speciale; *b*) batteriologia, immunologia e microbiologia applicata all'igiene; *c*) parassitologia; *d*) legislazione sanitaria, statistica e demografia; *e*) zoonosi ispezioni delle carni; *f*) nozioni di anatomia e istologia patologica.

Anno 2°: *a*) igiene generale speciale; *b*) patologia e clinica delle malattie da infezioni, da intossicazione, da carenza, da eredità morbosa, ecc. e ingegneria sanitaria; *c*) chimica applicata all'igiene; *d*) geologia applicata all'igiene.

Conferenze su argomenti speciali e internati presso l'Istituto di igiene e l'Ufficio municipale d'igiene.

Scuola di specializzazione in idrologia, climatologia e talassoterapia.

a) La scuola di specializzazione in idrologia, climatologia e talassoterapia ha sede presso l'Istituto di farmacologia della Università, dove il « Centro di studi medici di idrologia, climatologia e talassologia » ha i propri laboratori attrezzati e una propria biblioteca specializzata.

b) La direzione della scuola di specializzazione è affidata al professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento della idrologia nella Facoltà medica di Milano. Gli insegnamenti specializzati saranno tenuti dai docenti designati dalla stessa Facoltà.

c) Il materiale didattico della scuola di specializzazione è costituito oltre che dai laboratori e dalla biblioteca del « Centro di studi medici di idrologia e climatologia e talassologia » dagli ammalati delle cliniche generali e speciali della Università di Milano, e da quelli frequentanti gli ambulatori specializzati dell'Istituto di farmacologia o degenti nel reparto clinico « Victor De Marchi » annesso al medesimo Istituto.

d) Il corso avrà la durata di due anni e non verranno concesse a nessun titolo abbreviazioni di corso.

e) Durante il biennio verranno impartiti i seguenti insegnamenti:

Anno 1°:

nozioni di geologia, geofisica, metereologia;
nozioni di fisiologia e farmacologia applicate alla idrologia climatologica e talassologia mediche;
idrologia;
metodologia termale;
climatologia e climatoterapia;
talassotologia e talassoterapia;
fisioterapia;
dietetica generale e speciale;
organizzazione impianto delle stazioni termali, talassiche e climatiche;
funzionamento delle colonie marine, montane e termali.

Anno 2°:

clinica e terapeutica idrotalassoclimatologica in: *a*) medicina generale; *b*) ginecologia; *c*) pediatria; *d*) dermatologia; *e*) tisiologia; *f*) cardiologia; *g*) ortopedia e traumatologia; *h*) otorinolaringoiatria.

f) Durante il biennio, oltre i sopracitati corsi di lezioni, verranno tenute delle esercitazioni pratiche per gli esami chimico-clinici di laboratorio più comuni connessi con le cure climatologiche e idrotermali, ed inoltre avranno luogo anche:

1) esercitazioni pratiche di applicazioni idro-lutoterapiche negli ambulatori e al letto dei degenti nelle corsie ricordate alla lettera *c*);

2) esercitazioni pratiche di meteorologia e climatologia con rilievi diretti dei dati meteorologici e climatici;

3) visite alle principali stazioni termali climatiche e talassiche;

4) conferenze, su argomenti da determinarsi e da tenersi da studiosi italiani o stranieri di particolare competenza in qualche ramo nel campo idrologico e climatologico.

g) Gli allievi dovranno fare inoltre un periodo di internato pratico, con funzioni di medico residente, in una o più stazioni termali climatiche e talassiche fra quelle autorizzate dalla Facoltà medica e per la durata complessiva non inferiore a due mesi.

h) Alla scuola di specializzazione potranno essere ammessi per ogni anno non più di dieci medici. Nel caso che i richiedenti la iscrizione fossero in numero superiore, il direttore della scuola provvederà alla scelta fra gli aspiranti in base ai loro titoli ed eventualmente per esami.

i) Le iscrizioni alla scuola si chiuderanno entro il 30 novembre di ogni anno.

l) La frequenza sia alle lezioni che alle conferenze che alle esercitazioni teorico-pratiche negli ambulatori, nelle corsie e nei laboratori è strettamente obbligatoria. Durante gli anni del corso di specializzazione gli allievi non potranno tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la scuola.

m) Alla fine di ciascun anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto mediante prove orali, pratiche, scritte, e, soltanto superate queste, potranno ottenere la iscrizione all'anno successivo oppure presentarsi all'esame di diploma.

n) Alla fine del secondo anno di corso, lo specializzando sosterrà l'esame di diploma che consisterà nel presentare e nel discutere una dissertazione scritta riguardante argomenti della specialità, che dimostri nel candidato sia una buona cultura scientifica e clinica nel campo specialistico sia una soddisfacente capacità di ricerca e di critica.

Scuola di perfezionamento in anestesia.

a) Il direttore della scuola è designato dalla Facoltà anno per anno.

b) Sono ammessi alla scuola, in numero non superiore a dodici, i laureati in medicina e chirurgia delle Università italiane.

c) Il termine per la presentazione delle domande è tassativamente fissato al 30 novembre di ogni anno.

d) La selezione dei richiedenti la iscrizione, al fine della ammissione entro il numero dei posti disponibili, è fatta dalla Facoltà sentito il direttore della scuola che provvederà alla valutazione degli aspiranti in base ai titoli e, occorrendo, ad esame.

e) La durata del corso è di un anno; in questo periodo gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nella clinica chirurgica generale.

f) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) i fondamenti anatomici delle anestesie;
2) i fondamenti fisiologici delle anestesie;
3) i fondamenti farmacologici delle anestesie;
4) le anestesie generali;
5) le anestesie loco-regionali;
6) trattamenti pre e post-anestetici.

g) Gli insegnanti della scuola sono designati dalla Facoltà, su proposta del direttore.

h) Al termine del corso gli allievi dovranno superare:

un esame speciale sulla materia degli insegnamenti fondamentali;

un esame speciale sulla materia degli insegnamenti teorico-pratici;

un esame di diploma, consistente in una dissertazione orale su argomento attinente all'anestesia, scelto dall'allievo ed approvato dal direttore.

i) Le Commissioni degli esami speciali saranno costituite di tre membri, nominati dal preside della Facoltà e scelti fra gli insegnanti della scuola, su proposta del direttore.

La Commissione dell'esame di diploma è composta di cinque membri ed è presieduta dal preside od in sua assenza dal direttore della scuola, il quale ne fa parte di diritto.

l) Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonchè ad un contributo di internato nella misura stabilita, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della università.

Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario della Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1949.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 9 dicembre 1947 relativo alla costituzione del Consiglio predetto;

Vista la lettera in data 15 novembre 1949, n. 15549/330, con la quale il consigliere di Legazione dott. Antonio Venturini, direttore generale aggiunto degli Affari economici, è stato designato a rappresentare il Ministero degli affari esteri in seno al Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del Ministro Blasco Lanza d'Ajeta;

Decreta:

Il consigliere di Legazione dott. Antonio Venturini è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del Ministro Blasco Lanza d'Ajeta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1949

Il Ministro ad interim: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1949
Registro Marina mercantile n. 12, foglio n. 392. — CILLI

(5136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli (Massa Carrara) di un mutuo di L. 5.900.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5021)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno) di un mutuo di L. 7.600.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5022)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 24 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 283, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sezze (Latina) di un mutuo di L. 2.738.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5023)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio (Frosinone) di un mutuo di L. 1.008.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

15ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1950, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1950, saranno estratte n. 17.500 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1950, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 267

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 dicembre 1949

	Dollari	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624,25	145,25
» Genova	624,175	145,25
» Milano	624,625	145,10
» Napoli	—	—
» Roma	624,50	145,25
» Torino	624,625	145,25
» Trieste	624,625	145,20
» Venezia	624 —	145 —

Media dei titoli del 29 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,70
Id. 3,50 % 1902	75,40
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	76,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,90
Id. 5 % 1936	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	100,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,56
1 franco svizzero	» 145,17

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Enzo Lucatelli fu Pietro, nato a Rocca di Papa (Roma) il 16 agosto 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5076)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto del 12 febbraio 1948, n. 20415.2/7768, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia;

Vista la nota del Prefetto di Brescia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Carlo Riva, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Carlo Riva è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia, il vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4975)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 2 agosto 1948, n. 20402.2/8333, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria;

Visto il decreto del 29 novembre 1948, n. 20402.2/12681, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Giovanni Velasco, con il vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Alessandria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nelle stesse funzioni il vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo, destinato ad altra sede;

Decreta:

Il sostituzione del vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Alessandria, il vice prefetto dott. Umberto Varcaponte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4972)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli, con sede a Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 22 marzo 1949, n. 20400.I.A.G./151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli, con sede a Torino,
Vista la nota del Prefetto di Torino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Mario Pascale, impedito da esigenze di servizio, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Mario Pascale è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli, con sede a Torino, il vice prefetto dott. Alessandro Albertengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4970)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 31 dicembre 1948, n. 1533, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Adolfo Vagnarelli, vice prefetto ispettore.

Componenti:
dott. Mario Bellino, medico provinciale;
prof. dott. Emilio Giudici, primario ostetrico della Maternità di Varese;
dott. Carlo Savi, specialista ostetrico-ginecologo;
Paola Massilla Baratelli, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Ugo Godano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4980)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a dieci posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo B, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali, indetto con decreto Ministeriale 19 aprile 1949.

Le prove scritte del concorso per esame a dieci posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo *B*, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali, bandito con decreto Ministeriale 19 aprile 1949, avranno luogo in Roma, nei locali del Centro di rieducazione per minorenni « Aristide Gabelli », Porta Portese, nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1950, alle ore 8.

(5142)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a ventiquattro posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo B, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni, indetto con decreto Ministeriale 19 aprile 1949.

Le prove scritte del concorso per esame a ventiquattro posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo *B*, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni, bandito con decreto Ministeriale 19 aprile 1949, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 1950, alle ore 8.

(5143)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande dei concorsi indetti con decreto Ministeriale 20 agosto 1949, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 ottobre 1949, n. 229.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti addì 16 settembre 1949, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 5 ottobre 1949, con il quale sono stati indetti i concorsi interni per titoli e per esami a venti posti di primo revisore (grado 9°), a venti posti di revisore (grado 10°), a venti posti di vice revisore (grado 11°) nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;
Ritenuta l'opportunità di prorogare di quarantacinque giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti, stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del citato decreto, termine che scadrà il 4 dicembre 1949; e ciò in relazione a particolari esigenze della anzidetta Direzione generale;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi interni per titoli e per esami a venti posti di primo revisore (grado 9°), a venti posti di revisore (grado 10°), a venti posti di vice revisore (grado 11°) nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, indetti con il decreto Ministeriale in data 20 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 229 del 5 ottobre 1949, è prorogato di quarantacinque giorni, e cioè fino al 18 gennaio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1949
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 373.

(5145)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 19 luglio 1948.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Veduto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, in data 9 novembre 1949, nella quale viene espresso avviso che i candidati Gambino Biagio, Moriconi Mario, Bonelli Paolo e Rinonapoli Emanuele, i quali appartengono al personale salariato temporaneo, non possono essere ammessi al concorso che è riservato, ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455 e del bando di concorso, al personale di ruolo e a quello impiegatizio non di ruolo;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria, qui di seguito descritta, dei candidati vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno e dei candidati idonei, è approvata:

Cognome e Nome	Media scritti	Orale	Totale
1. Genevois Maria, Min. interno	50 —	50 —	100 —
2. Carosi Luigi, Min. interno, combattente	44,833	45 —	89,833
3. Totti Wilma, Min. interno	43,333	46 —	89,333
4. Baudino Cecilia, Min. interno	44,50	44,20	88,70
5. Fiore Gennaro, Min. finanze	43,333	45 —	88,333
6. Amadori Nerina, Min. interno, orfana di guerra	45 —	43 —	88 —
7. Gaeta Salvatore, Min. interno	43 —	45 —	88 —
8. Ciferri Luciana, Min. interno	43 —	44,50	87,50
9. Bedini Mara, Min. interno	43 —	43,80	86,80
10. Peruzzi Ondina, Min. interno	42,083	44 —	86,083
11. Pegazzani Gabriella, Min. finanze	40,833	45 —	85,833
12. Corbani Pietro, Min. interno, combattente	44,166	41,50	85,666
13. Gonzaga Giuseppe, Min. pubblica istruzione	40,833	44,60	85,433
14. Fedeli Ida, Min. interno	41,666	43,50	85,166
15. Pasqualone Antonio, Min. interno, combattente	41 —	44 —	85 —
16. Ricchioni Arturo, Min. interno	42,50	42 —	84,50
17. Parisi Anna, Min. interno	40,166	44 —	84,166
18. Neri Bruno, Min. interno	45 —	39 —	84 —
19. Rizzi Enrica, Min. interno, orfana di guerra	43,75	40 —	83,75
20. Borri Agostino, Alto Comm.to alimentazione	43,166	40,50	83,666
21. Angeloni Lina, Min. interno	41,166	42 —	83,166
22. Gaspari Rosina, Min. interno	40,75	42 —	82,75
23. Fabrizio Francesco, Min. difesa, combattente	42,666	40 —	82,666
24. Gargaro Eldisia, Min. interno	42,666	40 —	82,666
25. Pettinelli M. Luisa, Min. interno	40,50	42 —	82,50
26. Grillone Marianna, Min. interno	45,416	37 —	82,416
27. Fagiolo Angela, Min. interno	42,333	40 —	82,333
28. Ferrari Germana, Min. interno	45,25	42,05	82,30
29. Riparbelli Carla, Min. interno	42,166	40,10	82,266
30. Sassoli Penelope, Min. interno, partigiana, combattente	44,166	38,05	82,216
31. Alessi Giovanni, Min. interno, combattente	42,166	40 —	82,166
32. Pronti Giovanni, Min. interno, combattente	41,586	40,50	82,086
33. Gasbarri Maddalena, Min. interno	42 —	40 —	82 —
34. Rapisarda Salvatore, Min. pubblica istruzione	39,916	42 —	81,916
35. Tamagnone Felicita, Min. interno	41,666	40,20	81,866
36. Baciga Teobaldo Giorgio, Min. interno	41,666	40,15	81,816
37. Pantaleoni Maria Teresa, Min. interno	41,666	40,10	81,766
38. Zecca Rodolfo, Min. interno, invalido di guerra	41,666	40 —	81,666
39. Tortorella Francesco, Min. interno	39,666	42 —	81,666
40. Callegari Alda, Min. interno	40,833	40,60	81,433
41. Appodio Marcella, Min. interno, orfana di guerra	45,166	36 —	81,166
42. Binello Narciso, Min. interno	40,333	40,75	81,083
43. Quesada Luigi, Alto Comm.to Sardegna	37,833	43,20	81,033
44. Pavan Antonio, Min. interno	39,833	41 —	80,833
45. Topini Giuseppe, Min. interno	41 —	39,80	80,80
46. Ferruzzi Giustina, Min. interno	41,333	39,40	80,733
47. Lombardi Maddalena, Min. interno	41,666	39 —	80,666
48. Zadra Teresita ved. Calzà, Min. interno	40,50	40 —	80,50
49. Donatelli Ida, Min. interno	40,333	40 —	80,333
50. Sparaco Ettore, Min. interno, orfano di guerra	42,166	38 —	80,166
51. Cozzolino Federico, Min. difesa, combattente	40 —	40 —	80 —
52. Borghesi Olinto, Min. interno	42 —	38 —	80 —
53. Cirillo Luigi fu Arturo, Min. poste e telecomunicazioni	40 —	39,90	79,90
54. Onorato Vittorio, Min. finanze	37,833	42 —	79,833
55. Ercolani Valeria, Min. interno	37,75	42 —	79,75
56. Peluso Francesco, Min. pubblica istruzione, invalido di guerra	40,333	39,40	79,733
57. Meta Ego Spartaco, Min. interno	39,666	40 —	79,666
58. Durante Giuseppe, Min. interno, combattente	37,50	42 —	79,50
59. Garrucciu Matilde, Min. interno	41,50	38 —	79,50
60. De Santis Anna, Min. interno	39,333	40,15	79,483
61. Ribeca Giselda, Alto Comm.to alimentazione distaccata presso il Min. interno	38,833	40,60	79,433
62. Puliti Amos, Min. interno	39,833	39,50	79,333
63. Bilotta Giovanna, Min. interno	40,833	38,40	79,233
64. Bellini Nicola, Min. Africa, distaccato presso il Min. interno, combattente	39,166	40 —	79,166
65. Cesari Iolena, Min. interno, nata il 16-8-1917	39,166	40 —	79,166
66. Guidi Vera, Min. interno, nata il 23-5-1923	40,166	39 —	79,166
67. Stefanolo Marco, Min. interno	40,333	38,80	79,133
68. Corsi Maria, Min. interno, nata il 18-3-1909	37,083	42 —	79,083
69. Masulli Biagia, Min. interno, nata il 15-3-1921	38,583	40,50	79,083
70. Meriggi Giorgio, Min. interno, nato il 14-4-1925	40,333	38,75	79,083
71. Massera Elsa, Ministero interno	41,083	37,95	79,033
72. Tagliabracci Beatrice, Amm. civile interno	40 —	39 —	79 —
73. Battisti Porfirio, Min. interno	37 —	42 —	79 —
74. Romagnoli Primo, Min. interno, combattente, orfano di guerra	39,833	39,10	78,933
75. Lupo Italo, Min. lavoro e previdenza, combattente	38,833	40 —	78,833

Cognome e Nome	Media scritti	Orale	Totale
76. Nobile Giambattista, Min. interno, combattente	35,75	43 —	78,75
77. Adorni Alda, Min. interno	43,75	35 —	78,75
78. Maggi Ida, Min. interno	38,666	40,05	78,716
79. Pogliese Francesco, Min. interno, combattente	36,666	42 —	78,666
80. Fineschi Elena, Min. interno	41,666	37 —	78,666
81. Mancini Armando, Alto Comm.to igiene sanità, combattente	36,833	41,75	78,583
82. D'Aloise Antonio, Min. interno	40,166	38,40	78,566
83. Spalvieri Umberto, Min. interno	40 —	38,55	78,55
84. Piccotti Bruna, Min. interno	36,50	42 —	78,50
85. Fruet Annamaria, Min. interno	40,25	38,20	78,45
86. Zanardi Anita in Sibona, Min. interno	38,333	40,10	78,433
87. Buoncompagni Francesco, Min. interno	37,333	41,05	78,383
88. Graziani Liliana, Min. interno, figlia invalido di guerra	38,333	40 —	78,333
89. Moroso Pietro, Min. interno, combattente	38,333	40 —	78,333
90. Padovano Walter, Min. interno	38,333	40 —	78,333
91. Rustici Ilio, Min. interno	39,583	38,70	28,283
92. Rebecchi Otello, Min. interno	38,333	39,85	78,183
93. Salvatore Maria Luisa, Min. interno, orfana di guerra	39,166	39 —	78,166
94. Buzzi Anita, Alto Comm.to alimentazione	38,666	39,50	78,166
95. Pizzolongo Luigi, Min. pubblica istruzione	39,50	38,55	78,05
96. Simonelli Egidio, Min. interno, combattente	38 —	40 —	78 —
97. Sestili Leandro, Min. interno, coniugato con un figlio	37,50	40,50	78 —
98. Rossi Marcella, Min. interno, coniugata	42 —	36 —	78 —
99. Lanzetta Vincenzo, Min. interno, combattente	39,833	38 —	77,833
100. Puncello Francesco, Min. interno, combattente	40,50	37,30	77,80
101. Billeci Salvatore, Min. difesa	40,50	37,25	77,75
102. Prodan Edoardo, Min. interno, combattente	40,50	37,20	77.70
103. Urti Evelino, Min. difesa	37,50	40 —	77,50
104. Silvestri Francesco, Min. interno.	36,583	40,80	77,383
105. Tripaglia Demo, Amm. civile interno	38,166	39,20	77,366
106. Capone Anna Maria, Alto Commissariato alimentazione	38,666	38,70	77,366
107. Cetara Antonio, Min. interno, nato il 25-1-1920	36,333	41 —	77,333
108. Romagnoli Pia, Min. interno, nata il 2-9-1921	38,333	39 —	77,333
109. Preziosi Raffaele, Min. interno, combattente	37,50	39,80	77,30
110. Saccani Luigi, Min. interno	38,25	39 —	77,25
111. Corsi Enzo, Amm. civile interno.	38,166	39 —	77,166
112. Valentini Massimo, Min. difesa	38,166	39 —	77,166
113. Stefanucci Alda, Min. interno	39,166	37,95	77,116
114. Scorza Giovanna, Min. interno	37,666	39,40	77,066
115. Perrucci Mercedes, Min. interno, nata il 31-10-1914	38,25	38,80	77,05
116. Giusti Augusto, Min. interno, nato il 5-8-1922	45,25	36,80	77,05
117. Di Giovanni Giuseppe, Min. interno, orfano di guerra	38 —	39 —	77 —
118. Cappelluti Dino, Min. interno, nato il 4-5-1925	38,50	38,50	77 —
119. Carta Lucia, Min. interno. nata il 14-5-1927	37 —	40 —	77 —
120. Uzan Primo, Min. interno, combattente	38,333	38,65	76,983
121. Mappa Angelo, Min. interno .	39,833	37,10	76,933
122. Lotti Agata, Min. interno	38,833	38 —	76,833
123. Mocci Ugo, Min. interno	38,166	38,65	76,816
124. Capasso Mario, Min. interno, combattente	37,666	39,10	76,766
125. Mazzi Lidia, Min. interno	38,666	38 —	76,666
126. Costabile Ernesto, Min. interno	39,583	37 —	76,583
127. Lentini Luigi, Min. interno, combattente	38,75	37,80	76,55
128. Lunetta Edoardo, Min. interno, combattente	37,50	39 —	76,50
129. Ragone Giovanni, Amm. civile interno, coniugato con un figlio	37,50	39 —	76,50
130. Giannini Piera, Amm. civile interno	38,50	38 —	76,50
131. Greco Fernanda, Min. interno	40 —	36,50	76,50
132. Maiore Emilio, Min. interno, figlio invalido di guerra	37,50	38,95	76,45
133. Carta Giuseppa ved. Putzu, Min. interno	38,50	37,95	76,45
134. Ieppariello Emidio, Min. interno	41,416	35 —	76,416
135. Dotoli Ugo, Min. difesa, combattente	38,166	38 —	76,166
136. Perotti Ugo, Min. interno	40 —	36,15	76,15
137. Giancotti Biagio, Min. difesa	37,916	38,15	76,066
138. Formento Franco, Min. interno, combattente	38 —	38,05	76,05
139. Fratto Alfonso, Min. interno	35 —	41 —	76 —
140. Cugno Paolo, Min. interno, orfano di guerra	36,916	39 —	75,916
141. Mantovani Dartulla, Min. interno	37,833	38,05	75,883
142. D'Adamo Maria Grazia, Alto Commissariato igiene e sanità	35,833	40 —	75,833
143. Cavalli Ernesto, Min. interno, partigiano combattente	37,50	38,30	75,80
144. Gibilaro Antonio, Min. interno, combattente, reduce deportaz.	38,666	37,10	75,766
145. Vason Ada, Amm. civile interno	37,666	38,05	75,716
146. Raciti Francesco, Min. interno	38,166	37,55	75,716
147. Belli Amalia in Zattoni, Min. interno	37,666	38 —	75,666
148. Amato Rocco Giuseppe, Min. interno, combattente	37 —	38,65	75,65
149. Migliaccio Filippo, Min. difesa, combattente	36,50	39,10	75,60
150. Bonacini Eros, Min. interno	37,50	38,10	75,60
151. Maellaro Michele, Amm. civile interno	37,083	38,50	75,583
152. Raffi Rosanna, Min. interno	36,833	38,75	75,583
153. Zuccaro Luigi, Min. Africa ditaccato Min. interno	38,666	36,90	75.566
154. Verrecchia Franco, Min. interno	36,666	38,75	75,416
155. Fagliara Luigi, Min. interno	36,333	39,05	75,383
156. Bettancini Fiammetta, Min. interno	40,333	35 —	75,333
157. Chessari Emanuele, Min. interno	37 —	38,30	75,30
158. Borsatto Nereo, Min. interno, combattente	35 —	40,20	75,20
159. Galliano Luigi, Min. difesa	36,50	38,70	75,20
160. Dottori Giovanni, Min. interno, combattente	38,166	37 —	75,166
161. Muroni Giuseppe, Min. difesa, combattente	39,166	35,95	75,116
162. Paolucci Maddalena, Min. interno	36,666	38,45	75,116
163. Cavazzoni Oreste, Min. interno, combattente	42,166	32,90	75,066
164. Semproni Licia, Amm. aiuti internazionali	35,833	39,20	75,033
165. De Angelis Aldo, Min. interno, combattente	37 —	38 —	75 —
166. Terzo Claudio, Min. interno	36,333	38,65	74,983
167. Battisti Giuseppe, Min. interno	38,833	36,10	74,933
168. Santoni Tullio, Min. interno	38,833	36,05	74,883
169. Moledda Pasquale, Min. interno	35,833	39 —	74,883
170. Laganà Francesco, Min. interno, coniugato con un figlio	36,50	38,30	74,80
171. Paci Tosca, Min. interno	39,25	35,55	74,80
172. Ferracciu Giovanni, Alto Comm. Sardegna	36,666	38,10	74,766
173. Zaccara Francesco, Min. interno, combattente	36,916	37,80	74,716

Cognome e Nome	Media scritti	Orale	Totale
174. Galderesi Maria, Min. interno	38,666	36,05	74,716
175. Miceli Vittorio, Amm. civile interno	35,416	39,25	74,666
176. Mamo Gerlando, Min. interno	36,666	38 —	74,666
177. Callari Giuseppe, Min. interno	36,666	37,95	74,616
178. Trotta Francesco, Min. interno	38,083	36,50	74,583
179. Alaimo Lucrezia, Min. interno	38,666	35,90	74,566
180. Sciuto Pietro, Min. interno	35 —	39,55	74,55
181. Sabatini Alessandro, Min. interno, combattente	36,50	38 —	74,50
182. Graziano Domenico, Min. interno	36 —	38,50	74,50
183. Tognazzo Favorita, Min. interno, orfana di guerra	36,666	37,80	74,466
184. Zannini Luigi, Min. pubblica istruzione, orfano di guerra	36,333	38,10	74,433
185. Mus[illegible]ci Celeste in Nasca, Min. interno	35,586	38,80	74,386
186. Montefusco Nicola, Alto Commissariato alimentazione, combattente	35 —	39,35	74,350
187. Spagnuolo Linda, Min. finanze	38,333	36 —	74,333
188. Gramignano Caterina ved. Sullivotti, Min. interno	36,666	37,65	74,316
189. Bartoletti Ivo, Min. interno	36,833	37,45	74,283
190. Zappia Mario, Alto Comm.to alimentazione, distaccato presso il Min. interno	35 —	39,25	74,25
191. Salvo Vito, Min. interno	35,50	38,70	74,20
192. Paioletti Flavio, Min. interno	39,166	35 —	64,166
193. Viavattene Calogero, Min. interno, combattente	35,333	38,75	74,085
194. Nardone Adolfo, Min. interno	36,666	37,40	74,066
195. Bellistri Vincenza, Min. interno, coniugata con un figlio	35 —	39 —	74 —
196. Ravetti Valentino, Min. interno, coniugato	44 —	30 —	74 —
197. Scarpetta Domenica, Min. interno	35,50	38,50	74 —
198. Faone Eleonora, Min. interno	38,416	35,55	73,966
199 Bellazzo Wanda, Min. interno	39,916	34 —	73,916
200. Bonifazi Rina, Min. interno	37,50	36,40	73,90
201 Di Stefano Giovanni, Min. interno	35 —	38,85	73,85
202. Sicoli Ubaldo, Min. interno	35 —	38,80	73,80
203 Buonocore Valentina, Min. interno	37,166	36,40	73,566
204. Cotichella Raimondo, Min. interno, combattente	37,50	36 —	73,50
205. Falconi Angelo, Min. interno, combattente	35 —	38,40	73,40
206. Papi Paolo, Min. interno	36,166	37,15	73,316
207. Bertocco Valeria, Min. interno	36,25	37 —	73,25
208. Beltrame Luigi, Min. interno	35 —	38,20	73,20
209. Cacopardo Enrico, Min. interno, combattente	35 —	38,15	73,15
210. Liga Mario, Min. interno	35,833	37,25	73,083
211. Capelli Sergio, Min. interno	36,75	36,30	73,05
212. Petruzziello Angelo, Min. interno	35 —	38 —	73 —
213 Viavattene Angelo, Min. interno	37 —	35,95	72,95
214. Vinotti Ezio, Min. interno, combattente e orfano di guerra	35,416	37,50	72,916
215. Pirisi Lidia, Min. interno	42,916	30 —	72,916
216. Rossi Tosello, Min. interno, combattente	35 —	37,85	72,85
217. Minatti Ida, Min. interno, orfana di guerra	36,833	36 —	72,833
218. Martino Arturo, Min. interno, combattente	35,833	37 —	72,833
219. Caroselli Vincenzo, Min. interno, combattente	35,833	36,95	72,783
220. Placanica Pietro, Min. trasporti	36,333	36,45	72,783
221. Carli Guido, Min. interno	36,75	36 —	72,75
222. Donati Maria, Min. interno	36,666	36 —	72,666
223. Cioci Gioacchino, Min. interno, combattente	37,50	34,95	72,45
224. Olivi Ezio, Min. interno, reduce dalla prigionia	37,50	34,90	72,40
225. Baglieri Aldo, Min. interno	37,25	35,15	72,40
226. Kuhn Delia, Min. interno	38,50	33,85	72,35
227. Pantano Gina, Min. interno	36,50	35,80	72,30
228. Lufino Desdemona Liliana, Min. interno	39,75	32,50	72,25
229. Rosini Giuseppina, Min. interno	35,833	36,30	72,133
230. Fior Anna Maria, Min. interno	36,666	35,45	72,116
231. Antonelli Liliana, Min. interno	38,166	33,90	72,066
232. Farnararo Gaetano, Min. interno	37,833	35,20	72,033
233. Tagliati Bruno, Min. interno	37,666	34,30	71,966
234. Lalli Virgilio, Min. interno	37,333	34,50	71,833
235. Cirillo Mattia, Min. interno	36,666	35,15	71,816
236. Tedeschi Giovanni, Min. interno	35 —	36,80	71,80
237. Romei Gabriele, Min. finanze	36 —	35,75	71,75
238. Ancona Antonio, Min. difesa	36,916	34,80	71,716
239. Melaranci Ugo, Min. interno	35,833	35,85	71,683
240. Cocco Pietro, Min. interno	35,50	36 —	71,50
241. Mezzomo Ernesto, Min. interno	37,166	34 —	71,166
242. Luzzana Giorgio, Min. interno	35 —	36 —	71 —
243. Tripi Tullio, Min. interno	35,833	35 —	70,833
244. Castellucci Nazzareno, Min. interno	35 —	35 —	70 —
245. D'Urso Ennio, Min. interno	38,883	30 —	68,883
246. Guadagna Bartolomeo, Min. difesa	38,166	35,50	68,666
247. Donato Giovanni, Min. grazia e giustizia	38,166	30 —	68,166
248. Galanti Enrico, Min. pubblica istruzione	37,166	30 —	67,166

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Genevois Maria
2. Carosi Luigi
3. Totti Wilma
4. Baudino Cecilia
5. Fiore Gennaro
6. Amadori Nerina
7. Gaeta Salvatore
8. Ciferri Luciana
9. Bedini Mara
10. Peruzzi Ondina
11. Pegazzani Gabriella
12. Corbani Pietro
13. Gonzaga Giuseppe
14. Fedeli Ida
15. Pasqualone Antonio
16. Ricchioni Arturo
17. Parisi Anna
18. Neri Bruno
19. Rizzi Enrica
20. Borri Agostino
21. Angeloni Lina
22. Gaspari Rosina
23. Fabrizio Francesco
24. Gargaro Eldisia
25. Pettinelli Maria Luisa
26. Grillone Marianna
27. Fagiolo Angela
28. Ferrari Germana
29. Riparbelli Carla
30. Sassoli Penelope
31. Alessi Giovanni
32. Pronti Giovanni
33. Gasbarri Maddalena
34. Rapisarda Salvatore
35. Tamagnone Felicita
36. Baciga Teobaldo Sergio
37. Pantaleoni Maria Teresa
38. Zecca Rodolfo
39. Tortorella Francesco
40. Callegari Alda
41. Appodio Marcella
42. Binello Narcisa
43. Quesada Luigi
44. Pavan Antonio
45. Topini Giuseppe
46. Ferruzzi Giustina
47. Lombardi Maddalena
48. Zadra Teresita vedova Calzà
49. Donatelli Ida
50. Spartaco Ettore
51. Cozzolino Federico
52. Borghesi Olinto
53. Cirillo Luigi fu Arturo
54. Onorato Vittorio
55. Ercolani Valeria
56. Peluso Francesco
57. Meta Ego Spartaco
58. Durante Giuseppe
59. Garrucciu Matilde
60. De Santis Anna
61. Ribeca Giselda
62. Puliti Amos
63. Bilotta Giovanna
64. Bellini Nicola
65. Cesari Iolena
66. Guidi Vera
67. Stefanolo Marco
68. Corsi Maria
69. Masulli Biagia
70. Meriggi Giorgio
71. Massera Elsa
72. Tagliabracci Beatrice
73. Battisti Porfirio
74. Romagnoli Primo
75. Lupo Italo
76. Nobile Giambattista
77. Adorni Alda
78. Maggi Ida
79. Pogliese Francesco
80. Fineschi Elena
81. Mancini Armando
82. D'Aloise Antonio
83. Spalvieri Umberto
84. Piccotti Bruna
85. Fruet Annamaria

86. Zanardi Anita in Sibona
87. Buoncompagni Francesco
88. Graziani Liliana
89. Moroso Pietro
90. Padovano Walter
91. Rustici Ilio
92. Rebecchi Otello
93. Salvatore Maria Luisa
94. Buzzi Anita
95. Pizzolongo Luigi
96. Simonelli Egidio
97. Sestilli Leandro
98. Rossi Marcella
99. Lanzetta Vincenzo
100. Puncello Francesco
101. Billeci Salvatore
102. Prodan Edoardo
103. Urti Evelino
104. Silvestri Francesco
105. Tripaglia Demo
106. Capone Anna Maria
107. Cetara Antonio
108. Romagnoli Pia
109. Preziosi Raffaele
110. Saccani Luigi
111. Corsi Enzo
112. Valentini Massimo
113. Stefanucci Alda
114. Scorza Giovanna
115. Ferrucci Mercedes
116. Giusti Augusto
117. Di Giovanni Giuseppe
118. Cappelluti Dino
119. Carta Lucia
120. Uzan Primo
121. Mappa Angelo
122. Lotti Agata
123. Mocci Ugo
124. Capasso Mario
125. Mazzi Lidia
126. Costabile Ernesto
127. Lentini Luigi
128. Lunetta Edoardo
129. Ragone Giovanni
130. Giannini Piera
131. Greco Fernanda
132. Maiore Emilio
133. Carta Giuseppa vedova Putzu
134. Ieppariello Emidio
135. Dotoli Ugo
136. Perotti Ugo
137. Giancotti Biagio
138. Formento Franco
139. Fratto Alfonso
140. Cugno Paolo
141. Mantovani Dartulla
142. D'Adamo Maria Grazia
143. Cavalli Ernesto
144. Gibilaro Antonio
145. Vason Ada
146. Raciti Francesco
147. Belli Amalia in Zattoni
148. Amato Rocco Giuseppe
149. Migliaccio Filippo
150. Bonacini Eros
151. Maellaro Michele
152. Raffi Rosanna
153. Zuccaro Luigi
154. Verrecchia Franco
155. Pagliara Luigi
156. Bettancini Fiammetta
157. Chessari Emanuele
158. Borsatto Nereo
159. Galliano Luigi
160. Dottori Giovanni
161. Muroni Giuseppe
162. Paolucci Maddalena
163. Cavazzoni Oreste
164. Semproni Licia
165. De Angelis Aldo
166. Terzo Claudio
167. Battisti Giuseppe
168. Santoni Tullio
169. Moledda Pasquale
170. Laganà Francesco
171. Paci Tosca
172. Ferracciu Giovanni
173. Zaccara Francesco
174. Galderesi Maria
175. Miceli Vittorio
176. Mamo Gerlando
177. Callari Giuseppe
178. Trotta Francesco
179. Alaimo Lucrezia
180. Sciuto Pietro
181. Sabatini Alessandro
182. Graziano Domenico
183. Tognazzo Favorita
184. Zannini Luigi
185. Musmeci Celeste in Nasca
186. Gramignano Caterina vedova Sulliotti
187. Bartoletti Ivo
188. Zappia Mario
189. Salvo Vito
190. Paioletti Flavio
191. Viavattene Calogero
192. Nardone Adolfo
193. Bellistri Vincenza
194. Ravetti Valentino
195. Scarpetta Domenica
196. Paone Eleonora
197. Bellazzo Vanda
198. Bonifazi Rina
199. Di Stefano Giovanni
200. Sicoli Ubaldo
201. Buonocore Valentina
202. Cotichella Raimondo
203. Falconi Angelo
204. Papi Paolo
205. Bertocco Valeria
206. Beltrame Luigi
207. Cacopardo Enrico
208. Liga Mario
209. Capelli Sergio
210. Petruzziello Angelo
211. Viavattene Angelo
212. Vinotti Ezio
213. Pirisi Lidia
214. Rossi Tosello
215. Minatti Ida
216. Martino Arturo
217. Caroselli Vincenzo
218. Carli Guido
219. Donati Maria
220. Cioci Gioacchino
221. Olivi Ezio
222. Baglieri Aldo
223. Kuhn Delia
224. Pantano Gina
225. Lufino Desdemona Liliana
226. Rosini Giuseppina
227. Fior Anna Maria
228. Antonelli Liliana
229. Farnararo Gaetano
230. Tagliati Bruno
231. Lalli Virgilio

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Montefusco Nicola
2. Spagnuolo Linda
3. Placanica Pietro
4. Cirillo Mattia
5. Tedeschi Giovanni
6. Romei Gabriele
7. Ancona Antonio
8. Melaranci Ugo
9. Cocco Pietro
10. Mezzomo Ernesto
11. Luzzana Giorgio
12. Tripi Tullio
13. Castellucci Nazzareno
14. D'Urso Ennio
15. Guadagna Bartolomeo
16. Donato Giovanni
17. Galanti Enrico

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il prefetto direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1949
Registro Interno n. 32, foglio n. 31. — VILLA

(4937)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria del concorso a cinque posti di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di assistente in chimica presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli, bandito da questa Prefettura con decreto 10 agosto 1947, n. 8752 Sanità;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla suddetta Commissione;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 75 e 31 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso in oggetto dichiarati idonei:

1. Manna dott. Antonio di Fedele	punti	102,68/150
2. Avilia dott. Ciro di Salvatore	»	97,37/150
3. Mamone Capria dott. Alfredo di Tomualdo	»	94,74/150
4. Pierantoni dott. Angelo di Umberto	»	92,50/150
5. Piergrossi dott.ssa Assunta di Lamberto	»	91,50/150
6. Albano dott.ssa Maria fu Matteo	»	74,25/150
7. De Leonibus dott.ssa Angiola di Vittorio	»	60,50/150

Il presidente della Deputazione provinciale di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, addì 21 novembre 1949

Il prefetto: PATERNÒ

(4981)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.